



Prot. n. 88504

Ord. n. 116

OGGETTO: Palio 16 agosto 2023 – Procedimento a carico della Contrada della Chiocciola.

L'ASSESSORE DELEGATO

Richiamato il proprio atto n. 123 del 24 ottobre c.a., prot. n. 84052, con il quale, a norma dell'art. 98 c. 2, procedeva a formulare addebito di contestazione alla Contrada della Chiocciola (d'ora in avanti Chiocciola), come specificato nell'atto di cui sopra, che fa parte integrante del presente;

Premesso che:

- l'atto sopra menzionato è stato notificato in data 24 ottobre c.a.;
- nei tempi previsti dal Regolamento per il Palio (d'ora in avanti Regolamento) la Chiocciola ha presentato memoria (prot. n. 85915) a propria difesa;

Considerato che la Chiocciola ha presentato memoria difensiva suddividendo la stessa in due parti: in primis richiamando interamente le memorie presentate dal fantino Giuseppe Zedde detto Gingillo, delle quali si riportano al punto 1) le parti maggiormente significative. In secundis richiamando una copiosa giurisprudenza che nega la responsabilità della Contrada in caso di sanzione comminata al fantino per il cambiamento del posto assegnato.

1) [...] Dico subito che l'addebito non coglie nel segno perchè prospetta in modo errato quanto effettivamente accaduto. Infatti il sottoscritto nè al momento della partenza, ma nemmeno durante le fasi che l'hanno preceduta, mai ha abbassato il cavallo per portarsi dalla terza alla seconda posizione. Nella seconda posizione il sottoscritto si è in verità "trovato" ... Perchè la Contrada del Bruco, cui era stato assegnato il secondo posto, dopo un periodo di assoluta regolarità, ha deciso di lasciarlo e di spostarsi Come mostra il filmato ... c'è stato un primo periodo iniziale in cui tutto si è svolto regolarmente: mi riferisco al periodo che si conclude con la terza uscita dai canapi. ... Ad un certo punto il Bruco si sfilava ... Probabilmente anche per la situazione problematica tra i canapi a causa delle rivalità Oca-Torre e Aquila-Pantera ... Allego anche un altro spezzone di filmato ... Nel quale appare con chiarezza la mia volontà di mantenere la posizione assegnatami ... E' possibile apprezzare – al momento della partenza – la distanza tra lo steccato e la Tartuca che nega in radice "l'abbassamento del cavallo" ... Non ha potuto accorgersi il Mossiere – probabilmente a causa della prospettiva – richiamando le Contrade a non schiacciarsi verso il basso e determinando – erroneamente – l'Assessore alla proposta di addebito nei confronti del sottoscritto.

2) Peraltro, per la denegata ipotesi che le tesi difensive del fantino non fossero accolte, ricordiamo come la giurisprudenza paliesca abbia più volte escluso la responsabilità della Contrada in caso di sanzione comminata al fantino per il cambiamento del posto assegnato: in tal senso, tra le tante altre ci limitiamo a ricordare le seguenti delibere della Giunta Comunale: 29.11.2022 n. 478; 2.11.2017 n. 385; 3.11.2016 n. 388; 13.11.2015 nn. 406 e 408; 17.11.2010 n. 523; 25.11.2008 n. 378; 26.11.2003 n. 592; 20.10.1999 nn. 712 e 713; 28.1.1998 nn. 92 e 95 (la delibera n. 95 fu confermata dal Consiglio Comunale che, con delibera n. 71 del 24.3.1998, respinse il ricorso presentato dal fantino).

Nella conclusione la Chiocciola chiede di essere mandata indenne da ogni proposta di sanzione.

L'Assessore Delegato (d'ora in avanti A.D.) prima di analizzare la presente memoria richiama i concetti del suo operato di base, così come codificati dalla Giunta Comunale (cfr. per tutti delibera n. 435 del 29.11.2018) e specificatamente là dove si fa riferimento, in particolare, al suo ruolo e ai suoi compiti. Opportuno evidenziare che le modifiche apportate al Regolamento (cfr. delibera del Consiglio Comunale n. 224 del 28.11.2019) hanno consentito all'A.D., prima di formulare qualsiasi proposta da sottoporre alla Giunta Comunale, di chiedere memorie difensive al fine di ampliare la documentazione ufficiale in suo possesso, che in precedenza non poteva che essere quella dei Sigg. Deputati della Festa, comprensiva di tutti gli allegati stabiliti dall'art. 92, c. 2, del Regolamento.

Analizzata con attenzione la memoria della Chiocciola, l'A.D. ritenendo che l'addebito formulato con proprio atto n. 123 debba produrre una proposta sanzionatoria, evidenzia:

In via preliminare è opportuno osservare che la Chiocciola, richiamando le memorie di Gingillo, chiama in causa il comportamento del fantino del Bruco; l'A.D. al riguardo si trova nelle condizioni di attuare quanto prescrive il c. 7 dell'art. 99, secondo il quale "gli scritti ...devono avere esclusivamente natura difensiva diversamente non verranno acquisiti". Il tenore di alcuni passaggi della memoria della Chiocciola, a parere dell'A.D., là dove di natura accusatoria non producono effetti per le proprie discolpe.

L'A.D. ha analizzato quindi nuovamente con attenzione la Relazione dei Deputati, la Relazione del Mossiere e soprattutto il filmato ufficiale allegato alla Relazione dei Deputati.

Avendo la Chiocciola richiamato le memorie di Gingillo, l'A.D. ritiene di riportare nella sostanza quanto già rilevato nei confronti del fantino stesso.

a) L'A.D. concorda parzialmente con la ricostruzione di Gingillo. E' vero infatti che nei primi sedici minuti di mossa Tartuca, Bruco e Chiocciola rispettano sostanzialmente l'ordine di chiamata non lasciando presagire il successivo cambiamento di condotta. Indicativamente dal minuto 16:00 al minuto 18:44, infatti, Chiocciola e Bruco invertono il loro posto. Per l'A.D. sembra più un comportamento voluto da entrambi i fantini che potrebbe avere una spiegazione ragionevole, la Chiocciola e la Tartuca cercano un naturale confronto mentre il Bruco si posiziona in una parte di canape presumibilmente più tranquilla.

Indicativamente dal minuto 20:20 fino al minuto 29:00 circa (a parte l'uscita dai canapi) l'A.D. ritiene che da una parte il Bruco cerchi il secondo posto con scarsa determinazione e la Chiocciola abbassi il cavallo verso la Tartuca non facilitando dunque l'ingresso del Bruco tra le due Contrade. Nell'ultima fase della mossa, indicativamente dal minuto 30:30 sembra infine che si attui nuovamente da parte dei fantini quello scambio di posto come già rilevato nei minuti 16:00 – 18:44. Nel leggere l'intero svolgersi delle fasi della mossa appare evidente all'A.D. come la Chiocciola non abbia mai cercato recuperare il terzo posto assegnato dalla sorte, ma abbia tutt'altro agito per ridurre e ostacolare il posizionamento del Bruco, non rinvenendo pertanto le circostanze relative al rischio di sanzionare in maniera errata chi ha effettuato e chi ha subito il cambio di posto.

In ultimo è evidente che, al momento della mossa valida, Chiocciola e Bruco partano da posizioni invertite.

b) L'A.D. concorda con la Chiocciola di come la giurisprudenza paliesca abbia più volte escluso la responsabilità della Contrada in caso di sanzione comminata al fantino per il cambiamento del posto assegnato. Sul punto l'A.D. ritiene tuttavia che a seguito delle modifiche regolamentari di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 99 del 17 giugno 2019 le quali hanno tra l'altro introdotto la diffida, cioè una diversa e più leggera sanzione a carico dei fantini, nonchè la norma interpretativa della stessa, lo scenario sia sostanzialmente mutato.

b.1) La norma interpretativa sembra voler genericamente escludere l'applicazione di una sanzione alla Contrada "nel caso in cui l'Amministrazione Comunale ritenga che il comportamento del Fantino sia stato una scelta autonoma rispetto alle indicazioni impartite dal Capitano e/o dai suoi Fiduciari o coadiutori".

b.2.) Non sembra escludere la possibilità di sanzionare anche la Contrada non essendoci una relazione biunivoca tra "una scelta autonoma rispetto alle indicazioni impartite" da parte del fantino e la responsabilità oggettiva della Contrada; allo stesso tempo rafforza quindi tale relazione in caso di sanzioni al fantino più pesanti della diffida.

b.3) Inoltre, alla luce dell'ampia casistica, non si ritiene possa escludere che, nel caso appunto l'Amministrazione riconosca che il fantino abbia effettuato "una scelta autonoma rispetto alle indicazioni impartite", allo stesso fantino possa essere impartita una sanzione più pesante della diffida.

Sul punto la deliberazione richiamata dalla Chiocciola n. 478 del 29.11.2022, in cui a fronte delle contestazioni mosse ai fantino Federico Arri nessuna contestazione è stata mossa alla contrada per il cambio di posto, sembra essere coerenti con le riflessioni dell'A.D.: "la brevità temporale di tutte le operazioni della mossa ha determinato che l'A.D. non rilevasse gli estremi dell'art. 101 a carico della Contrada in cui Ares correva, così come accaduto in passato (cfr. per tutti delibera Giunta Comunale n. 478 del 28 dicembre 2018), ma al tempo stesso ha verificato che non potevano subentrare gli effetti di cui alla norma interpretativa dell'art. 99 così come approvata nella delibera del Consiglio Comunale n. 99 del 17 giugno 2019.". L'A.D., nel 2022, ha infatti motivato sia la non applicazione dell'art. 101 sia le ragioni per cui non potevano subentrare gli effetti della norma interpretativa, argomentando quindi lo scostamento da quella che poteva essere una diversa applicazione della stessa.

Sul piano formale, basti ribadire quanto già espresso sui concetti del suo operato di base, così come codificati dalla Giunta Comunale (cfr. per tutti delibera n. 435 del 29.11.2018) e specificatamente là dove si fa riferimento, in particolare, al suo ruolo e ai suoi compiti.

Preso atto di tutto ciò, l'Assessore Delegato è nelle condizioni di analizzare l'applicazione delle sanzioni in merito al comportamento della Chiocciola in occasione del Palio, come disposto dall'art. 98, c. 5;

PROPONE

1) considerato quanto previsto dall'art. 97.a, la sanzione di **una (1) censura** per il seguente motivo: avere il proprio fantino, in occasione della mossa del Palio, abbassato il cavallo ed essere partito dal secondo posto anzichè dal terzo assegnato dall'ordine della mossa. e contravvenendo all'art. 101, c. 2, combinato con l'art. 87 che richiama l'art. 64 c. 1, così come motivato ai punti a-b) del presente atto e in relazione alle motivazioni contenute nel procedimento a carico del fantino Giuseppe Zedde detto Gingillo di pari data, che fa parte integrale del presente;

2) di notificare, così come previsto dall'art. 98 c. 5, la presente proposta di sanzione alla Contrada della Chiocciola assegnandole, così come previsto dall'art. 98 c. 6, 10 giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale la propria memoria difensiva.

Dalla Residenza Municipale, li 9 novembre 2023

L'ASSESSORE DELEGATO

Giuseppe Giordano

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Giuseppe Giordano', written over the printed name.